

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1787-A}

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE (RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MARAZZA)

alla Presidenza il 29 gennaio 1951

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949

Presentata alla Presidenza l'8 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame concerne il Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949 all'Accordo commerciale e finanziario concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina il 13 ottobre 1947.

Con tale Protocollo addizionale si è provveduto ad adattare l'Accordo base italo-argen-

tino del 13 ottobre 1947 alle mutate esigenze dei due Paesi e ad ovviare a quegli inconvenienti che nelle relazioni economiche e finanziarie con l'Argentina si erano riscontrati nei primi due anni di applicazione di detto Accordo.

Le modifiche che col Protocollo dell'8 ottobre 1949 sono state apportate all'Accordo,

cui esso si riferisce, riflettono gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e dal 18 al 30 compreso.

Tali modifiche sono rivolte principalmente al fine di portare ad un più alto livello possibile lo scambio di prodotti tra i due Paesi, discostandosi anche da quell'equilibrio dell'interscambio, che l'Accordo prevedeva nell'articolo 1 e di conseguire un maggiore snellimento nel regolamento dei pagamenti correnti tra l'Italia e l'Argentina.

Per quanto concerne le esportazioni argentine verso l'Italia e le esportazioni italiane verso l'Argentina, le disposizioni del Protocollo provvedono a:

a) limitare soltanto al grano (per 500 mila tonnellate annue) l'impegno di acquisti statali da parte dell'Italia, già assunti con l'Accordo oltreché per il frumento, anche per i seguenti prodotti: segala, orzo, granturco, oli di lino, oli alimentari di girasole e di arachidi, grasso di maiale e carni bovine congelate;

b) stabilire due liste contingentali di prodotti, argentini ed italiani, per i quali i due Governi, nei limiti delle facoltà che normalmente esercitano in tale materia, concederanno tutte le facilitazioni necessarie per l'esportazione e l'importazione;

assicurare che i prodotti delle liste anzidette, importati in Italia ed in Argentina, saranno destinati al consumo interno dei rispettivi Paesi e non saranno quindi destinati alla riesportazione verso terzi Paesi;

prevedere la possibilità di ampliare l'interscambio mediante il rilascio di permessi di importazione e di esportazione per quantitativi maggiori e per prodotti diversi da quelli indicati nelle due liste;

costituire una Commissione mista consultiva, con sede in Buenos Aires, con il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo e di studiare e proporre ai Governi contraenti le misure atte a conseguire una maggiore intensificazione degli scambi;

prevedere la designazione di una Commissione mista che avrà il compito di studiare le forme in cui si estrinsecherà la partecipazione tecnica e finanziaria dell'Italia alla realizzazione del Piano di colonizzazione in Argentina.

Per quanto concerne il regolamento dei rapporti finanziari tra l'Italia e l'Argentina, le disposizioni del Protocollo sostituiscono integralmente quelle in proposito stabilite nell'Accordo del 13 ottobre 1947.

Per il regolamento dei pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette tra la Repubblica Italiana e quella Argentina, è stato istituito un conto di compensazione, in dollari statunitensi, con un plafond di finanziamento di 80 milioni di dollari U.S.A.

Circa il regolamento del saldo di detto conto, che resterà aperto per un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo, è previsto che le due parti stabiliranno di comune accordo in quale forma (forniture di merci, rimesse in dollari U.S.A., in divise, ecc.) dovrà essere soddisfatto il Paese creditore.

Onorevoli Colleghi! Non vi è bisogno di ulteriore illustrazione per rappresentare la importanza che assume l'Accordo di cui è oggetto il presente disegno di legge e pertanto riteniamo di proporvi l'approvazione del provvedimento stesso.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per quanto di sua competenza alla attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione eventualmente occorrente per regolare i rapporti finanziari da questa nascenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.